MEMORIA

PER

L' Illuſtre Duchessa di Carinari,
Signora Maria de Mari

CONTRO

L' Illuſtre Duchessa di Carinari, Sig. Margarita Guevara, Amminiſtratrice, e Vicaria Generale del Duca, suo Figlio.

Nella G. C. di *Cassazione*.

NAPOLI

Cancelliere Sofia.

E' Dell' interesse della Duchessa di Carinari de Mari di dimostrare alla G. C. di *Cassazione*, che si è violato il *Rito*, e la *Legge*, quando la Seconda Sezione della C. di *Appello* è venuta a rivocare la Sentenza *Preparatoria* della C. di *Prima-Istanza di Napoli*, e quando ha sospeso l' ordinata provvisionale esecuzione della stessa, promulgandone nullamente la sua.

La Duchessa di Carinari de Mari ha per se la legge, ed ha argomenti tali da non farne di tanto dubitare.

Se così è, voi, Signor Presidente, e Signori Giudici della G. C. di Cassazione, siete i Custodi del *Rito*, e della *Legge*: A voi spetta il vindicarli. Voi siete i degni Censori delle traviate Sentenze delle C. di *Appello*, e di tutt' i *Tribunali inferiori* del Regno: A voi spetta di cancellarne i deviamenti, e di rimettere i giudizj ad altre cure per l' osservanza della legge, e della giustizia. Sentite perciò ora i fatti. Permettete una dimostrazione sicura della manifesta violazione del *Rito*, e della *Legge*. Giudicate poi a vostro costume; e col vostro potere.

FATTI.

LA Signora Maria de Mari, figlia dell' attual Principe d' Acquaviva, era racchiusa in *Monastero*, quando fu premurata a dover esser moglie del Duca di Carinari, Signor Michele Mormile: Ignara degli affari del *Secolo*, e dell' *indole* di colui, che dovea essergli marito, vi condiscese.

Nel dì 21 Gennaro 1795 furon contratti i sponsali. La de Mari ebbe in dote ducati 30 mila: ducati 15 mila in pronto contanti: ducati 15 mila su di un Monte Familiare in Genova. Co' capitoli matrimoniali si assegnarono alla stessa ducati cento al mese per *lacci*, e *spille*. Si previdde il caso della di lei *sopravvivenza*, e quando si fosse avverata, fu definita nell' annual somma di ducati 3600. Si volle supporre la dissunione de Conjugi dalla casa Paterna, e quando fosse avvenuta, fu determinato il loro appuntamento in annui ducati 7000. Non si potea ideare la divisione del marito dalla moglie, e perciò niente si

trova convenuto sulla stessa nell' istromento dotale : Vi sono però altri titoli *autentici*, che la riguardano, ioè che ne determinano l'assegnamento.

Nella sera del dì 1 Febraro dell' istesso anno 1795 furono perfezionate le nozze tra la de Mari, e il Duca di Carinari : Nell' istessa sera il marito si dissunì dalla moglie senza colpa alcuna della stessa. I motivi di una tal dissunione sono d' aldronde noti, e conviene tacerli in una causa, ove la moglie ha dimostrato tutta l'efficacia della sua moderazione, e della sua nobile virtù.

La dissunione del marito dalla moglie, e la perdita del Duca Padre di Carinari, diede motivo, che la ricca azienda di questa cospicua Famiglia fosse caduta nelle mani della Duchessa Madre di Carinari, Signora Margarita Guevara, attuale Vicaria Generale del Duca suo figlio. Di tanto non ebbe invidia la Duchessina de Mari, anzi attese con piacere, che la sua Suocera avesse preso cura del suo mantenimento, e del bisognevole alla sua vita, ed alla sua illustre condizione.

La Duchessa di Carinari Guevara adempì infatti a simili doveri per qualche anno; ma poichè da' suoi conti risultò, che indispensabilmente si eran spesi, e si dovevano spendere per la Duchessina de Mari annui docati 5. mila (1), volle perciò vantaggiare l' azienda in qualche migliajo, progettando alla sua Nuora la seguente convenzione.

„ Io vi pagherò i docati cento al mese per lo *spillatico*, „ così convenuti ne' capitoli matrimoniali.

„ Io vi pagherò docati duecento al mese : Voi penserete a „ voi stessa, al mantenimento, all' abitazione, carrozza, fal„ la, ruolo di servitù, cucina, e tutt' altro, che potrà „ occorrervi. L' amministrazione non si brigherà più di „ voi. (2).

Si comprese benissimo dalla Duchessina de Mari il disegno della sua Suocera : Avrebbe potuto opporsi, ma pel bene della pace vi condiscese. La convenzione, perciò ebbe il suo

(1) Ciò si rileva da' libri di esito.

(2) Ciò si rileva da' documenti esibiti presso gli atti,

suo pieno effetto, La Duchessa di Carinari Guevara pagò da quel momento con polizza di Banco i docati cento al mese per *lacci*, e *spille*: Pagò con altre polize di Banco i mensuali docati due cento, e colle sue gire costantemente si trova spiegato „ *e detti sono per mantenimento*, „ *abitazione, carozza, ruolo di servitù, stalla, ripoſto, cu-* „ *cina, ed altro* (1).

Sino al passato Aprile la Duchessa di Carinari Guevara ha adempito, osservato, e ratificato il convenuto sudetto. Da Maggio in poi ha attrassato i pagamenti, non solo del *mantenimento* della Duchessa de Mari, ma anche dello *spillatico*, nel mentre che su de' medesimi non si potea, e non può disputarsi. Quindi a sostenersi nello strano impegno. Si è ella avvaluto dell' efimero pretesto di esser mancate le rendite della Casa di Carinari.

Innanzi al Tribunale di Prima Istanza, ove la Duchessina de Mari fu obligata d' introdurre il giudizio esecutivo contro la Suocera, onde si fosse osservato il patto del *laccio*, e *spille*, e si fosse ulteriormente adempita la stabile *convenziane* per i docati due cento al mese di mantenimento, abitazione, carozza, ed altro, il pretesto della Duchessa di Carinari Guevara fu valutato per quanto si meritava, assoggettandolo ad *esame*. Con una Sentenza *Preparatoria* furono assegnate le parti ad una pruova, e per una conseguenza necessaria furono sostenuti i due titoli autentici della Duchessa di Carinari de Mari. Ecco il dispoſto del Tribunale di Prima istanza.

„ Nella causa tra la Signora Maria de Mari Duchessa di Ca-
„ rinari *attrice*, per atto di citazione del dì 23. andante,
„ domiciliata in Napoli, rappresentata dal Signor Ottavio
„ Trerotoli Patrocinatore.
„ E il Sig. Michele Mormile Duca di Carinari di lei marito
„ domiciliato in Napoli *reo convenuto* in conformità delle
„ Conclusioni spiegate nel rammentato atto di citazione,
„ rappresentato dal Sig. Giovanni Bonavita, Patrocinatore.
„ Le conclusioni dell' attrice sono dirette ad ottenere il paga-
„ mento mensile di docati trecento dal di lei marito, cioè
„ docati cento per lacci, o spille, e ducati duecento per
„ abi-

(1) *Fol.* 4.

„ abitazione, carozza, tavola, e tutt' altro, una coll' attras-
„ so in conformità del solito, vivendo da moltissimi anni
„ da quello disgiunta, senza tenersi conto delle eccezioni ad-
„ dotte, non che la rifazione delle spese giudiziali.
„ E quelle dal reo convenuto son dirette ad ottenere la ridu-
„ zione, da fissarsi con quei riguardi, che detta la legge,
„ tenendosi presente lo stato attuale della casa Carinari,
„ che per la mancanza di più corpi, e degli arrendamenti,
„ la rendita è diminuita in annui docati 6154.

F A T T O.

„ L' Attrice allorchè sposò il reo convenuto gli fu costitui-
„ ta la dote di docati 30 mila, cioè docati 15 mila mo-
„ neta effettiva contante, e per la rimanente somma gli
„ venne assegnato il maritaggio del Monte di S. Giorgio
„ di Genova; con espressa dichiarazione di non doverlo
„ rendere esigibile il Signor Principe d' Acquaviva di lei
„ padre in tutto, o in parte.
„ Si convenne lo spillatico in docati cento al mese. La so-
„ pravivenza in annui docati 3600. E separandosi gli Con-
„ jugi dalla casa di Carinari, fu loro promesso l' *assegna-*
„ *mento* in annui docati settemila, compresi i frutti dotali,
„ e lo spillatico.
„ Sostiene l' attrice, che appena contrattato il Matrimonio nel
„ 1795., fu obligata a dividersi dal marito, e per cause
„ cotanto ragionevoli, che meritarono l' annuenza della Si-
„ gnora Duchessa Madre di Carinari Guevara, fino al se-
„ gno di profondere, perchè avesse figurato a misura delle
„ facoltà della casa di Carinari, e della sua condizione.
„ Dopo qualche tempo, avendo la Sig. Duchessa di Cari-
„ nari Guevara bramato esimersi da ogni cura propose vo-
„ lergli corrispondere, oltre lo spillatico, docati duecento al
„ mese per cucina, ripostо, carozza, servidori, e tutt' altro
„ bisognevole all' attrice, anche attenta la sua avanzata età.
„ Tanto venne eseguito, come rilevasi dalle partite di Ban-
„ co *fol.* 4.
„ Si è continuata la corrisponsione di docati cento al mese
„ per lo spillatico, e di docati 200. per lo trattamento per
„ tutto il mese di aprile, andante anno 1809.

„ Dal

„ Dal primo di maggio in avanti non avendo ricevuto altro
„ che soli docati duecento, ne sollecita il pagamento, nom-
„ men per l'attrasso, che per lo corrente mese di agosto,
„ sostenendo essergli dovuti con anticipazione trattandosi di
„ alimenti.
„ Le opposizioni del Duca di Carinari si contengono in un
„ bilancio, dal quale risulta la mancanza della rendita in
„ annui docati 6154. non che nell' istanza responsiva, av-
„ vertendo, che il maritaggio di docati 15 mila dal Monte
„ di S. Giorgio di Genova, non si è esatto, che la ragio-
„ ne alimentaria è incerta nella sua quantità, e che tutto
„ dipende dal prudente arbitrio del Magistrato nel prescri-
„ verne la misura.
„ Per dritto si cerca di sapere, se l'attrice possa rimaner
„ esclusa dalla percezione dello spillatico, e trattamento, che
„ fin ora ha goduto, attenta la minorazione della rendita
„ della casa di Carinari.
„ Udito il Ministero publico pell' interesse della legge.
„ Considerando, che il dritto a chiedere lo spillatico in docati
„ cento al mese sorge dalle tavole nuziali non impugnate.
„ Considerando, che in quelle, oltre la sopravivenza in annui
„ docati 3600. promise la casa di Carinari ai sposi l'asse-
„ gnamento di docati 7 mila annui inclus' i frutti dotali, e
„ lo spillatico in caso di divisione.
„ Considerando, che il Signor Principe di Acquaviva assegnò
„ il Maritaggio di docati 15 mila sul Monte di S. Giorgio
„ di Genova, senza rendersi garante della esigibilità.
„ Considerando, che il trattamento sodisfatto all' *attrice* è ana-
„ logo alle obligazioni contratte dalla casa di Carinari co'
„ Capitoli Matrimoniali, tanto per la sopravivenza, che
„ nella specie, non deve attendersi, che per l'*assegnamento*
„ in caso di divisione; assegnamento definito per annui do-
„ cati 7 mila, che diviso fra conjugi senza prole, ricade la
„ metà, e presso a quello che il Duca di Carinari per tutto
„ il mese di aprile corrente anno ha corrisposto pacifica-
„ mente alla moglie.
„ Considerando, che dagli atti non costa essersi la medesi-
„ ma per puro capriccio divisa dal marito.

„ Considerando finalmente, che se la casa di Carinari paga
„ per fondiaria annui docati 4848, fa d' uopo, che abbia una
„ rendita considerevole, e che le circostanze del momento
„ non sono efficaci a combattere l' attrice.
„ Per queste considerazioni il Tribunale in continuazione dell'
„ udienza del dì 23. andante PRIMA DI FAR DRITTO alla di-
„ manda dell' attrice ammette la parte a far la prova della
„ minorazione della rendita, e destina il Signor Giudice
„ Ferri in conformità della legge, ed intanto ordina, che
„ continui il Signor Michele Mormile Duca di Carinari il
„ pagamento di docati cento al mese per lacci, e spille,
„ e di docati duecento al mese per tavola, casa, carozza,
„ e tutt' altro a beneficio della Signora Maria de Mari Du-
„ chessa di Carinari sua moglie in conformità del solito,
„ dal mese di maggio corrente anno inclusivamente in avan-
„ ti, dedotte le quantità forse ricevuto a conto, che appa-
„ riscano da validi documenti.
„ Le spese in sospeso.
„ La presente sentenza trattandosi di alimenti si esegua pro-
„ visoriamente non ostante appello.

La santità della trascritta sentenza si volle impugnare dalla Guevara con doppio gravame. Si pretese sospendersi l' ordinata esecuzione. Si pretese rivocarsi in merito.

La Duchessina de Mari si oppose al doppio impegno, e si riserbò sempre, ed in tutt' i libelli, OGNI BENEFICIO di legge: Ma la seconda sezione della *Corte di Appello di Napoli*, violando il rito, alterando la legge, conculcando i titoli sicuri della de Mari, ed appigliandosi a così detti NOTORY, sospese l' ordinata esecuzione, e rivocò una *sentenza preparatoria* contro di cui non aveva diritto, nè giurisdizione a deliberarvi. Ecco le parole della nulla sentenza della Corte di Appello.

„ Tra il Duca di Carinari, Signor Michele Mormile *appel-*
„ *lante* rappresentato dal Signor Giovanni Bonavita, Pa-
„ trocinatore.
„ E la Signora Duchessa di Carinari, Signora Maria de
„ Mari di lei moglie „ *Parte appellata* „ Rappresentata
„ dal Signor Ottavio Trerotoli, Patrocinatore.

„ In

„ In luglio di questo corrente anno la Signora Duchessa di
„ Carinari domandò nel Tribunale di Prima Istanza di
„ Napoli obligarsi il di lei marito a pagargli docati no-
„ vecento per mesate attrassategli a ragione di docati tre-
„ cento al mese, cento cioè assignatili nell' istromento do-
„ tale per *lacci*, e *spille*, ed altri docati duecento per suo
„ mantenimento.

„ Questa domanda partorì un litiggio, poichè il Duca im-
„ prese a sostenere non poter reggere il preteso assegna-
„ mento, perchè non livellato a misura delle forze del
„ suo patrimonio.

„ Il Tribunale di Prima Istanza, messa questa contesa a de-
„ liberazione, proferì una sentenza a 28. agosto corrente
„ anno, colla quale ammettendo il Duca alla pruova del-
„ la minorazione delle sue rendite, ordinò intanto prose-
„ guirsi il preteso assegnamento, e perchè trattavasi di
„ alimenti soggiunse eseguirsi la sua sentenza provvisoria-
„ mente non ostante appello.

„ Una tal sentenza diè motivo al Duca di produrre l'ap-
„ pello, ed ottenere la citazione a breve termine per la
„ soprassessoria dell' esecuzione.

„ Chiamate le parti alla publica udienza della seconda se-
„ zione della Corte di Appello, sedente in Napoli, ed
„ intesi i rispettivi Patrocinatori nelle loro conclusioni,
„ dirette a sostenere il primo, cioè il Duca, la minora-
„ zione dell' assegnamento, e la soprassessoria all' ordina-
„ ta esecuzione, e la seconda cioè, la Duchessa a soste-
„ nere l' assegnamento de' docati 300. al mese.

„ La Corte di Appello considerando, che nelle prestazioni
„ alimentarie, debbono aversi presenti le circostanze dell'
„ alimentante, e dell' alimentario, e considerando pure,
„ che per *fatti notorj* sono minorate sicuramente le ren-
„ dite del Duca di Carinari.

„ Pronunciando su la citazione a breve termine, ed anche
„ sul fondo della quistione.

„ Rivoca il decreto del Tribunale di Prima Istanza in quan-
„ to all' ordinata continuazione dell' assegnamento in men-

 „ suali

„ sual docati trecento a favore della Duchessa Signora
„ Maria de Mari, ed ordina, che pendenti le pruove,
„ alle quali sono state ammesse le parti, si corrispondo-
„ no alla medesima dal di lei marito mensuali docati due-
„ cento.
„ Le spese rimangono in sospeso.

La Corte di appello non s'incarica della natura della sentenza *Preparatoria* della Corte di Prima Istanza, non riguarda i patti, le convenzioni, e le promesse ricognite colle polize di Banco, e si appiglia a vaghi *notorj*, ed a semplici presunzioni di essere al Duca sicuramente minorate le rendite: Ciò era da provarsi: Non si potea prima di una tal pruova frangere la santità dello stipolato, e violarsi le leggi: Quindi potrà rimaner ferma la sentenza della Corte d' Appello, destinata dalla Suprema Potestà a garantir le leggi, ed a rispettarle colle convenzioni de' particolari? No:

E perciò dovere, di chi difende i sicuri dritti della Duchessina di Carinari, Signora Maria de Mari di dimostrare con evidenza

I. Che la Sentenza del Tribunale di *Prima Istanza* di *Napoli* è *Preparatoria*, e non *Interlocutoria*, nè *Definitiva*.

II. Che la Sentenza della C. di Appello è *nulla*, per aver violato il *Rito*, e la *Legge*, rivocando la Sentenza *Preparatoria* della C. di *Prima Istanza*.

III. Che la sudetta Sentenza della C. di *Appello* è nulla per aver violato il *Rito*, e la *Legge*, sospendendo l'ordinata esecuzione della Sentenza *preparatoria* della C. di *Prima Istanza*.

IV. Che dee ammettersi il ricorso, prodotto nella G. C. di *Cassazione*, per esser dappoi cassata la nulla Sentenza della C. di *Appello*.

I.

IL Codice di Procedura Civile tre sorta di *Sentenze* ammette, e distingue.

1. La Definitiva.
2. La Preparatoria.
3. La Interlocutoria.

E' facile il comprendersi la natura delle Sentenze Definitive: Esse son quelle, che fan finire la lite presso quel Tribunale, dal quale son pronunciate.

Vi vuol il disposto della legge per intendersi, qual sieno le Sentenze *Preparatorie*, e quali le *Interlocutorie*. Quindi è la legge, che così prescrive a scanzo di ogni equivoco.

Art. 452. §. 1. „ Dovranno aversi per Sentenze *Preparatorie* tutte quelle, che si pronunciano al punto dell' istruzione della Causa, e che sono dirette al fine di metter la medesima in istato di venir decisa definitivamente.

§. 2. „ Si riputeranno per Sentenze *Interlocutorie* quelle, per forma di cui il Tribunale, prima di provvedere sul punto in quistione, prescrive, o una prova, o una verificazione, od un ulteriore istruzione, la quale concerne il merito della Causa.

E' evidente: La Sentenza della C. di *Prima-Istanza* di Napoli, proferita per la Causa tra la Duchessina di Carinari de Mari, e la Duchessa di Carinari Guevara non è, nè può essere *Definitiva*, perchè sfornita de *caratteri* e delle *qualità*, che indispensabilmente accompagnano le Sentenze di tal natura: Con essa non finiva, nè potea finire la contesa insorta tra le medesime: Con essa era anzi promossa, ed innanzi a quell' istesso Tribunale, da cui era stata promulgata: L' assegnar le parti ad un esame, in esito del quale si fosse saputo l'effettivo delle rendite della Casa di Carinari, e si fosse esaminato in contrapposizione dell' autenticità de' titoli dell' attrice, non è definir le Cause: Quindi è un sogno il sostenersi, che la

la Sentenza suddetta sia *Definitiva* per i suoi effetti, e non *Preparatoria* per essenza, e per disposizione di legge. Or se la Sentenza della C. di *Prima-Istanza* di *Napoli* non è *Definitiva*, molto meno può essere *Interlocutoria*, come contradittoriamente si sostiene dalla Duchessa di Carnari Guevara: Sia stabile la Duchessa nelle sue idee, e nelle sue determinazioni: Non si faccia vedere, che ella vuol fluttuare in incertezze, onde non esser ridotta a convenire, che la Sentenza di cui si ragiona, è meramente *Preparatoria*. Il suo sistema è scoverto: Dunque niente ne speri.

Per essere *Interlocutoria* una Sentenza dev' esser pronunciata *prima di provvedersi sul punto in quistione*. Basta, che un Tribunale deliberi sul merito della causa, e vi deliberi con risoluzioni *provisorie* per vedersi cangiata la specie, e la natura della Sentenza, e per ottenersi una sentenza *Preparatoria*.

Infatti la C. di *Prima-Istanza* di *Napoli*, conoscendo delle *azioni*, e dell' *eccezioni* de' litiganti, non si limitò solo al volere una prova, ne rischiaramenti sulla stessa, e perciò non fece una Sentenza *Interlocutoria*: Ella comprese ad evidenza, che i dritti dell' *Attrice* erano sostenuti da titoli autentici, e da ricognite promesse, e che eran possibili le contradette assertive della *rea convenuta*: Quindi non seppe denegarsi alla giustizia, di ammettere la parte all' esame, e di dar interinamente esecuzione, ed osservanza a titoli autentici dell' *attrice*, e perciò detto una Sentenza *Preparatoria*. Se avesse solo ammesse le parti all' esame, si sarebbe con reità denegata di giustizia, e si sarebbe volontariamente assoggettato all' azion Civile (1). Se avesse dato piena osservanza alle domande dell' *attrice*, escludendo ogni energia all' eccezioni prodotte, si sarebbe dichiarata troppo rigida a danno delle possibili assertive della *rea convenuta*. Il temperamento dunque tenuto dalla C. di *Prima Istanza* è lodevole, consentaneo alle leggi, ed uniforme alla santità della giustizia, e di una Sentenza PREPARATORIA.

Da ciò è conseguenza indubitata, che la Sentenza della C. di *Prima-Istanza* di *Napoli*, essendo stata pronunciata al punto

(1) *Art.* 480. §. 4.

punto dell' istruzione della causa, ed essendo stata diretta al fine di metterla medesima in istato di essere decisa definitivamente, e perciò *Preparatoria per istatto*, e per *dritto*.

A sfuggire da questa luminosa dimostrazione, e ad evitare un fatto, qual è quello della promulgazione di una Sentenza realmente *Preparatoria*, non è ragione, quella, che si vanta dalla Duchessa di Carinari Guevara, cioè, che la C. di *Prima-Istanza* non aveva bisogno di ordinare la pruova sulle sue *Eccezioni*, poichè ella stessa l'aveva esibita con pochi contradetti documenti, e col lesbio stato della Casa di Carinari; stato che potea ben concepirsi dal *Notorio*.

E questa la prima volta, che conviene confutare simili pretenzioni: Non è dato à litiganti di dar la legge à Tribunali.

I pochi documenti, esibiti in sostegno delle *Eccezioni*, prodotte dalla Duchessa di Carinati Guevara, furon sempre contradetti con fondamento di verità dal Difensore della Duchessa di Carinari de Mari. La Duchessa di Carinari Guevara però non si brigò mai di dimostrarne la legalità, e la verità de medesimi, e molto meno avvenì di chiamare il Patrocinatore dell' *Attrice* alla *Verifica* de medesimi, ond' essere dopo di ciò attivi, legali, ed efficaci.

La verifica trascurata dalla Duchessa di Carinari Guevara era da farsi, e non potea più ottenersi, che col mezzo di una sentenza *Preparatoria*, e di un ordinato *Esame*.

Non vi è pruova, quando i documenti, che la dovrebbero contenere, sono fiaccati di non verità, e di contradizione. La legge vuol fermezza di prova per ammetterla, e per ammetterla a danno di un patto, sanzionato con un publico istromento, e di una convenzione eseguita, e riconosciuta con polize di Banco. E' la legge istessa, che inculca a' Magistrati di ammettere ad *esame* quei fatti, su cui le parti non convengono. In tutti i Codici è ciò dettato.

Eran troppo discordanti, *L' attrice*, e la *Rea convenuta* sul vantato *difetto* delle rendite della Casa di Carinari. Non è sostenibile, soggiungea *L' attrice*, che una Casa di

24. mila ducati di rendita netta, senza obligazioni di debiti, e di figli, sia ridotta a negarmi, ciocchè *stabili convenzioni* mi hanno assicurato. Non è sostenibile, che il possibile, ma efimero *difetto* delle rendite del Duca di Carinari, debba gravitare tutto a mio danno, nel mentre, che altri precapiscono illeso il loro appuntamento, e nel mentre, che si continuano a pagare gli esorbitanti onorarj di tanti, ed i Salarj di tanti altri.

Nè giova quì il *Notorio*. Sarà notorio, che le rendite sian diminuite di poco, o in qualche parte; ma non sarà un *Notorio*, che le rendite di Carinari sian perciò diminuite di tanto, che sian incapaci ad osservare i patti, e le obligazioni contratte con particolari convenzioni. Questa è operazione di calcolo, e di proporzione, e questa dovea esser preventiva all' eccesso di abrogare lo stipolato, e 'l convenuto fra le parti.

In ciò dunque, che non è *Notorio*, e che non potea determinare l'animo di onesti, e savii Magistrati ad un ingiustizia manifesta, vi era bisogno di un accerto.

L'accerto dovea risultare dall' esame. Dunque fu forza, fu dovere della Corte di *Prima-Istanza* di richiamare l' *attrice* a sopportare le vicende dell' *esame*, e di far sentire intanto alla *Rea convenuta* l'energia *delle sue obligazioni*.

Niente di riprovabile nella regolare, e giusta condotta del Tribunale di Prima-Istanza. Tutto è conseguenza di leggi, e di giuste disposizioni. Tutto va finalmente a rifondersi sull' assioma, che la sentenza, di cui si tratta, è meramente *Preparatoria*.

L'istessa Duchessa di Carinari Guevara è convinta dell' assunta verità, e non potendo allontanare le di lei conseguenze, crede di trar profitto da una mal intesa distinzione. Con una indifferenza da Stoico viene ella a dire, che nella sentenza *Preparatoria*, di cui si ragiona, vi son due parti, delle quali, la prima ne confessa di essere *Preparatoria*, e la seconda ne dice *Interlocutoria*.

Perdoni la Duchessa di Carinari Guevara, e si occupi di tutt' altro, meno che di simili distinzioni. Avrebbe ella do-

dovuto sapere, che le sentenze, ed i dettami di giustizia sono per essenza *Individui*, ed *Uni*. Essi non han parti, e parti discordanti fra loro. Quindi se l'istessa Duchessa di Carinari conviene, che la sentenza della Corte di Prima-Istanza è *preparatoria*, perchè pronunciata nel punto dell'istruzione della causa, e perchè diretta ad assegnare le parti a metterla in istato ad essere definitivamente decisa, non può non convenire, che è fallace l'impegno di vederla in un *istante istesso*, PREPARATORIA, ed INTERLOCUTORIA, *per aver dato interinamente* osservanza à *titoli autentici* dell'*Attrice*, e che in quel momento non incontravano ostacolo alcuno ad esser fuori del loro esercizio, e della loro osservanza.

Pare dunque, che ora piucchè mai può conchiudersi, che è un assioma, che è una verità indistruttibile, che la sentenza, promulgata dalla Corte di *Prima istanza di Napoli* nel rincontro della Causa tra la Duchessa di Carinari de Mari, e la Duchessa di Carinari Guevara, Vicaria Generale del Duca suo Figlio, non è, nè *definitiva*, nè *Interlocutoria*, nè parte *Preparatoria*, e parte *Interlocutoria*, ma meramente PREPARATORIA per effetto di legge, e per sua essenza.

II.

NIente val più della legge, e del fatto, che alla legge si adatta.

Niente più di NULLO, e più d'INGIUSTO, quanto derogar alla legge, ed al fatto, custodito dalla legge istessa.

Se così è, o Giudici della G. C. di Cassazione, che vi resta per conoscere delle nullità della sentenza, promulgata dalla seconda Sezione della Corte di Appello di Napoli con violazione del *Rito*, e della *Legge*, e coll'impegno deciso di rivocare la santità di una sentenza Preparatoria della Corte di Prima Istanza?

Non vi vuol altro, che rammentarvi di non esser dato a Magistrati dell'*Appello* di conoscere delle sentenze *Preparatorie*.

ric: Non vi vuol altro, che di richiamare alle voſtre idee, che non è permesso a' litiganti d' interporre l' appellazione da una sentenza *preparatoria*, se non dopo il giudicato definitivo.

E' pregio di rapportar quì le parole della Legge, che tanto prescrive.

Art. 451. §. 1. „ Non si potrà interporre l' appellazione „ da una Sentenza *preparatoria*, se non dopo il giu- „ dicato definitivo, ed unitamente all' appello da queſt' „ ultimo, ed il termine per appellare decorrerà sol- „ tanto del giorno dell' intimazione della Sentenza. Sarà „ ammessibile queſt' appello, quand' anche si fosse data „ esecuzione alla Sentenza preparatoria senza veruna riserva.

La Legge è chiara nè suoi dettami. Nega sempre l' appello delle Sentenze *preparatorie*, e lo vuole nel caso, che reſtan definitivamente giudicate.

La Duchessa di Carinari Guevara ha fatto tutto il contrario. Ha prodotto l' appello contro una Sentenza *preparatoria*: Non ha atteso il giudicato definitivo della ſtessa. Ella si è fatto trasportare dalla propria passione. Il Tribunale di *Appello* si è dichiarato inosservante *della Legge* per puro arbitrio.

La condotta della Duchessa di Carinari Guevara è dunque nulla per violazione di *rito*: La condotta della C. di Appello è *nulla* per violazione di *Legge*. Dee perciò la G. C. di Cassazione vindicate simili violazioni, e preſtarsi col suo potere, onde siano ammessi i giuſti clamori della Duchessina di Carinari de Mari, e sia cassata la *nulla* Sentenza della C. di Appello. La giuſtizia prenderà così il suo luogo. I dritti della de Mari risorgeran così dal sofferto oltraggio.

III.

NOn cessan qui le violazioni del *rito*, e della *Legge*: Ve ne sono delle altre, che indipendentemente da qualunque discussione d' *indole* di Sentenza si moſtrano evidenti

denti alla giustizia della G. C. di Cassazione, che dee giudicarle, e cancellarle.

Si è altrove detto, e rapportato, che la Sentenza *preparatoria* della C. di Prima-Istanza avea meritato l'ordinanza della provisionale esecuzione. I motivi, che indussero il Tribunale a deliberare a simil modo, furon quei della Legge: O che si voglian riguardare i titoli autentici dell'attrice: O che si voglian riguardare le promesse ricognite: o le sue ragioni ad essere mantenuta, ed alimentata.

In qualunque di questi riflessi la provisionale esecuzione fu ben ordinata, nè dovea esser sospesa. Giova qui sentire le disposizioni della Legge per esserne convinto.

Art. 135. Si ordinerà la provisionale esecuzione de giudica-
„ ti, senza veruna cauzione, se vi è un TITOLO AUTENTI-
„ CO, una PROMESSA RICOGNITA, ed una precedente con-
„ danna in forza di un giudicato, da cui non vi sia
„ appellazione.

„ Tale provvisionale esecuzione potrà essere prescritta, tan-
„ to mediante cauzione, che senza obligo di questa, qua-
„ lora si tratterà.

1. Dell'opposizione . . . . . .
2. Di riparazioni . . . . . .
3. Di istanze . . . . . .
4. Di economi . . . . . .
5. Di ammissione . . . . . .
6. Di nomine . . . . . .
7. Di pensioni, o di provvisionali alimenti.

Or se le azioni della Duchessa di Carinari de Mari, dedotte nella C. di Prima-Istanza, ebbero per oggetto di ottenere la continuazione del mensuale *spillatico* a tenore del patto contenuto nell'istromento dotale del 1795., di ripianarsi degli attrassi, e di conseguire mensuali ducati due cento per mantenimento, abitazione, carozza, ruolo di servitù, ed altro a tenore della convenzione osservata fino al passato Aprile, qual fu la ragione, che la ordinata provvisionale esecuzione, poggiata su titoli autentici, su promesse ricognite, e su ragioni di alimenti rimase inal-

dem-

dempita (1)? Qual motivo si ebbe di violar la Legge, di rivocare una Sentenza *preparatoria*, e di sospenderne totalmente l'energia di titoli autentici, di particolari convenzioni, e di ricognite promesse? Nessuno. Dunque questo nuovo genere di violazione è sicuro.

Infatti non si sa covrire dalla Duchessa di Carinari Guevara la nullità di simili violazioni di legge, che con inventate teorie di nuovo genere. Invano ella imagina, che non vi sia più *laccio*, e *spille* tra conjugi divisi (2) e che il laccio, e spille va a confondersi con tutt'altro, che concerne l'assegnamento della moglie, e che quindi manca il titolo autentico.

Da d'irregolarità la speculazione della Duchessa di Carinari Guevara: Sarebbe inutile il confutarla. Ciò non però, Sappia la G. C. di Cassazione, che la moglie è divisa dal marito per fatto suo proprio, e per causa del marito istesso, e sappia la Duchessa di Carinari Guevara, che non si distruggono a questo modo i patti descritti nè pubblici istromenti, e che il solo caso della morte annulla il patto del *laccio*, e *spille*. Non manca dunque per questo ramo il titolo autentico.

Non manca del pari il titolo autentico, e la *promessa ricognita*, per i mensuali docati due cento di mantenimento, carozza, abitazione, ruolo di servitù, ed altro: Vi sono le polize di Banco per i pagamenti adempiti in virtù della convenzione stabilita tra la de Mari, e la Duchessa di Carinari Guevara.

Ma

(1) *Ne' libri della legge tutto ciò, che serve al mantenimento della Vita Civile, si comprende sotto la definizione degli Alimenti. Ulpiano L. 5. §. 12. D. de agnosc. & alend. lib. L. 43. 44. 45. D. de V. S.*

(2) *Leggasi l'istanza avanzata dalla Duchessa di Carinari Guevara nella G. C. di Cassazione.*

Ma si figuri per poco, che non si sia al caso di sostenere, come si sostengano, titoli autentici, convenzioni particolari e promesse ricognite, ma che si abbia a difendere una *pensione*, o una *provisionale di alimenti*, pure con qual coraggio, e con quali ragioni potrà venire la Duchessa di Carinari Guevara a giustificare la condotta, e la nullità di una Sentenza, che ne sospende la provisionale esecuzione? Non vi sarebbe per lei neppur scampo, e suo malgrado trionferebbe la Legge, e 'l rito, che debbono dalla G. C. di Cassazione esser vindicati per la sofferta violazione.

E' giusto dunque il grido, che innalza la Duchessa di Carinari de Mari di voler ammesso il suo ricorso in *Cassazione*, e di voler, che sia cassata la nulla Sentenza della C. di Appello. Si dimostri, onde ottenerne l'intento.

IV.

„ LA G. C. di *Cassazione* è istituita per mantener l'esat-
„ ta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esse-
„ cuzione i Giudici, che se ne fossero allontanati. Giu-
„ dica non dell'interesse de' Litiganti, ma di quello del-
„ la Legge (1).

„ La G. C. di *Cassazione* cancella le sentenze:
„ 1. Se vi è contravvenzione espressa alla Legge.
„ 2. Se si è violato il rito nelle parti essenziali (2).

Se così è prescritto per Legge organica, è già dimostrato, che la Seconda Sezione della C. di *Appello* di *Napoli* si è allontanata dall'esecuzione della Legge: E' già provata l'espressa contravvenzione alla *Legge*, e la violazione del *Rito*, quando la C. di *Appello* ha rivocato la sentenza *Preparatoria* della C. di Prima Istanza, e quando ha sospeso l'ordinata esecuzione provvisionale della stessa. Quindi è conseguenza indubitata, che la sentenza della C. di *Appello* è ben assoggettita alla giurisdizione della G. C. di

(1) *Art.* 60. *L. organica de'* 20 *Maggio* 1808.
(2) *Art.* 61. *L. organica de'* 20 *Maggio* 1808.

di *Cassazione*, che dee ammettersi il *ricorso*, e che dee finalmente *cassarsi* la nulla sentenza, di cui si ragiona.

Non si appigli la Duchessa di Carinari Guevara a delle inutili distinzioni sull'indole, e sulla natura della *nulla* sentenza della C. di *Appello*: onde derogare la stabilita teoria legale: Per la Duchessina de Mari parla la legge: Quindi la Duchessa Guevara, non può volerne più di quello, che ne ha voluto il Tribunale, da cui è stata promulgata: Ella non può evitarsi da quello, che ne ha ordinato il Legislatore. Generoso per momenti si accordi però alla Duchessa di Carinari Guevara di caratterizzare a suo arbitrio l'*indole*, e la *natura* della sentenza, contro della quale si è prodotto il ricorso in Cassazione; ciò non però gli si farà comprendere ad evidenza, che comunque ella si determini, la G. C. di Cassazione ha tutta la giurisdizione a deliberarvi per l'ammissibilità del ricorso, e per cassarne la nulla sentenza d'appello.

Infatti se la Duchessa di Carinari Guevara vuole, che la *nulla* sentenza della Corte di *Appello* sia *Definitiva* (come lo è), ed allora non vi occorre dimostrazione, che ella essendo lontana dal prescritto delle Leggi, ed essendo la violatrice del *rito*, e della *Legge*, debba essere sottoposta allo scrupoloso scrutinio della G. C. di Cassazione.

Se la vuole per *Interlocutoria*, ella abberrerà dal *vero*, s'incontrerà sempre in quel punto, d'onde poc'anzi è partita, e s'incontrerà inevitabilmente nel disposto de due precedenti *art. 60 e 61* della *L. organica*, che decidon sempre pel ricorso in *Cassazione*.

Se la voglia finalmente per *Preparatoria*, gli si concedi per poco; ma quali conseguenze potrà ella dedurre a suo prò? Nessuna: Molte ne potrà dedurre a suo vantaggio la Duchessina di Carinari de Mari.

Infatti, quando si abbia dalla Duchessa di Carinari Guevara per un *assioma*, che contro la presunta sentenza *preparatoria* della C. di Appello non vi può esser gravame, o reclamo in Cassazione, ella stessa avrà fatto la causa della sua Nuota, poiche sarà anche un'*assioma*, che contro

tro la sentenza *Preparatoria* della C. di *Prima-Istanza* di *Napoli* non potea ella avvalersi della prodotta *appellazione*, e che *nullamente* si è promulgata la sentenza di Appello, Le *nullità* sono insanabili per sempre, e le *Leggi* son sempre le stesse: Quindi le posizioni della sentenza preparatoria del Tribunale di *Prima Istanza* sono vantaggiose per meritarne la prima i suoi favori, e la sua garanzia: Ella fu pronunciata nelle regole, e senza violazione di *rito*, e di *legge*: La sentenza della C. di Appello fu proferita a danno della giustizia, e violandosi il *rito*, e la *Legge*, come si è già dimostrato.

Quindi a che prendersi tanta cura, se il Raziocinio della Duchessa di Carinari Guevara ricade a sostegno de' diritti della sua Nuora, e se le Corti di *Appello* per la loro intrinseca istituzione non sono mai al caso da far sentenze *Preparatorie*, ma sempre, o *Definitive*, o rare volte Interlocutorie? Tutto ciò è regolare. L'istruzione de' processi è data alle C. di *Prima Istanza*, Gli atti van completi all'appello, e giudica egli solo delle azioni dedotte in *Prima-Istanza*, senza, che in esso si possan avvanzare nuove dimande.

Art. 464. Non si potrà formare in giudizio d'Appello alcu-
» na nuova domanda, salvo, che si trattasse di proporre
» una compensa, oppure che la nuova dimanda formasse
» una difesa sull'azione principale.

Le C. di Appello dunque non possono procedere, che a conoscere della giustizia, o dell'ingiustizia di quanto si è oprato nella C. di Prima-Istanza, e non possono perciò preparare con Sentenze *istruttorie* i giudizii, che si sottopongono alla loro giurisdizione, salvo in taluni pochi casi eccettuati dalla regola generale riguardo alle Sentenze *Interlocutorie* delle C. di *Prima-Istanza*.

Nel rivocarsi la Sentenza *Preparatoria* della C. di Prima-Istanza di Napoli, ottenuta dalla Duchessina de Mari contra la suocera, la Corte di Appello ha sconfinato i Cancelli del suo potere, contro di cui massimamente si reclama, ed ha pronunciato una Sentenza realmente DEFINITIVA. A so-

A sostener questa verità si potrebbe dire, che colla Sentenza di *Appello* sono stati *definitivamente* diminuiti alla Duchessina de Mari annui docati 1200. Si potrebbe dire, giacchè si dice dalla Duchessa Guevara in tutti i suoi libelli, e più nelle gire delle polize, che paga a conto del suo dare, che nelle pruove da farsi, non dee altro esaminarsi, se i docati duecento, che attualmente gli si corrispondono, sono tollerabili dalle rendite della Casa di Carinari. Quindi si potrebbe conchiudere, come si conchiude per esuberanza di ragioni, che è la stessa contradittrice, che co' fatti, piucche colle voci, ha confessato, e sostiene, che la nulla Sentenza della C. di Appello sia decisivamente DEFINITIVA.

Ma non si vuol stare al sentimento, ed al parere delle parti; Si vuol dimostrare fino all'evidenza, che la nulla Sentenza di *Appello* è *definitiva* per fatto, e per essenza.

Pria di tutto giova quì ricordarsi di quello, che è scritto nella nulla Sentenza di Appello. E' in essa, che dopo le *considerazioni* è scritto così

„ Pronunciando su la citazione a breve termine, ed anche SUL FONDO della QUISTIONE

„ Rivoca il decreto del Tribunale di Prima-Istanza in quan-
„ to all' ordinata continuazione dell'assegnamento in men-
„ suali docati trecento a favore della Duchessa Signora
„ Maria de Mari "

Or chi pronuncia sul fondo della quistione, non vuol che cessi la contesa? Non vuol, che si esegua il suo sentimento, la sua decisione? La sua decisione non è DEFINITIVA? Certo che sì.

Ma dippiù: Chi rivoca un decreto, e lo rivoca sul merito della quistione, non definisce la quistione istessa? Non vuol, che tacciano i titoli di uno, e trionfino l'eccezioni dell'altro?

Infatti nel rincontro della causa della Duchessa de Mari, e della Duchessa Guevara, che cosa si è fatto, se non se definire la contesa insorta tra le medesime? che altro si è fatto, se non far tacere i titoli autentici, i publici istrumenti, e le con-

ven-

venzioni à prò dell' *attrice*, e dar credito alle vane, e non giustificate eccezioni della *Rea convenuta*? Non sarà dunque certo, e dimostrato, che la nulla Sentenza di Appello è decisivamente *definitiva*? Di ciò niuno dee, e può dubitarne.

Ma sia comunque, di che si tratta quì, o Giudici della G. C. di Cassazione? Quì si tratta di una *nulla* Sentenza di Appello, e di una Sentenza proferita da un Magistrato senza giurisdizione, e che perciò dee aversi come inesistente. Qui si tratta, che la C. di Appello di Napoli ha rivocato una Sentenza PREPARATORIA della C. di *Prima-Istanza* di Napoli, contro di cui la legge non gli accorda alcun potere: Quindi non è d' uopo di andar ricercando di che *indole*, e di che *natura* sia la nulla Sentenza di Appello. La legge non sostiene mai le cose *nulle*: Ciocchè è nullo nel suo principio, e nullo per sempre; E se così non fosse, quai contradizioni, e quali paradossi non si anderebbero ad avverare? Ma ciò non accadrà mai: La G. C. di Cassazione è giusta abbastanza per rimuovere simili effetti, e per determinarsi.

I. Ad AMMETTERE il *ricorso* della Duchessa di Carinari Guevara.

II. A CASSAR la nulla Sentenza della *Corte di Appello*.

Voi Signor Presidente, e Signori Giudici del *G. C.* di *Cassazione*, non potete dubitare

I. Che la Sentenza della C. di *Prima-Istanza* è *Preparatoria*

II. Che si è violato il *rito*, e la *Legge*, quando nullamente è stata rivocata una tal sentenza *Preparatoria*.

III. Che si è del pari violato il rito, e la Legge, quando si è sospesa l' ordinata esecuzion provvisionale della Sentenza sudetta

IV. Che la C. di *appello* ha voluto aver per *vero*, ciocchè è ancora a provarsi.

Voi dunque dovete impegnare la vostra giustizia, e 'l vostro potere, onde rimettere nel loro ordine regolare, e la *Legge*, e 'l *rito*: Voi dovete distruggere le *nullità* della sentenza della *C. di appello*, e rimandar gli atti al Tribunale

le di Prima-Istanza, acciochè esegua la sua Sentenza *Preparatoria*, e ne promulghi dappoi il suo giudicato definitivo.

Magistrati, son queste conseguenze sicure, e tali, che la Duchessa di Carinari de Mari l'attende per forza di legge, ond'esser convinta della vostra conosciuta giustizia, e contenta de' suoi destini.

Casa li 16. Novembre 1809.

F. P. Abrusci - O. Trerotoli.

Nella Stamperia Flautina

Col permesso della Prefettura di Polizia.

1111
154742